

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL VOLUME 313/2 • Agenzia Entrate - 855 Funzionari Manuale completo

1. La L. 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del D.L. 6 luglio 2001, n. 98 (manovra economica)

Con il decreto n. 98 del 6 luglio 2011 il governo ha varato una forte manovra economica per realizzare la contrazione delle spese ad avviare il lungo iter che dovrebbe portare al pareggio di bilancio. Gli interventi di carattere fiscale sono stati particolarmente articolati ed hanno riguardato sia aspetti strutturali del sistema impositivo sia interventi sugli aspetti procedurali. Ne riportiamo qui di seguito una articolata sintesi.

Accertamento con adesione: scompare la fideiussione (art. 23, co. 17). — Non è più necessaria la fideiussione per le somme rateizzate superiori a 50.000 euro dovute per effetto dell'accertamento con adesione. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diversa dalla prima il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e delle sanzioni, applicate in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Accertamento esecutivo (art. 23, co. 30). — L'applicazione della disposizione in base alla quale anche l'atto di accertamento diventa titolo esecutivo ai fini della riscossione delle imposte è rinviata al 1° ottobre 2011.

Accessi, ispezioni, verifiche (art. 23, co. 24-27). — Semplificati gli accessi presso gli intermediari finanziari per l'acquisizione di dati e notizie nei confronti dei clienti. Ampliata anche la platea degli enti presso i quali sarà possibile effettuare tali controlli: rientrano infatti anche tutti gli intermediari finanziari che non hanno risposto alle richieste dell'amministrazione ovvero hanno fornito informazioni dubbie. Più tutele, invece, previste per le società assicurative che esercitano attività finanziaria per quanto riguarda le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria.

Accreditati bonifici (art. 23, co. 8). — Passa dal 10% al 4% la ritenuta operata da banche e poste sugli accreditati di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni.

Addizionale tassa automobilistica (art. 23, co. 21). — A partire dal 2011 è introdotta un'addizionale della tassa automobilistica per le autovetture e

gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose. L'importo della tassa è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt. In caso di omesso o insufficiente versamento è applicata una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

L'addizionale ha natura erariale e deve essere devoluta integralmente allo Stato.

Ammortamento: beni gratuitamente devolvibili (art. 23, co. 10, 11 e 47).

— La quota di ammortamento deducibile dei beni gratuitamente devolvibili non può essere superiore all'1% del costo dei beni. Tale disposizione trova applicazione anche per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche. La nuova disposizione entra in vigore dal periodo d'imposta 2011.

Bollo (art. 23, co. 7). — Cambia l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari. In particolare è prevista una diversa imposta a seconda della periodicità della comunicazione e, a decorrere dal 2013, anche in base al valore nominale o di rimborso a seconda che sia inferiore o meno a 50.000 euro.

Bonus e stock option (art. 23, co. 50bis e 50ter). — Viene aumentata la quota del reddito imponibile colpita dall'addizionale nella misura del 10%. Pertanto le stock option e i bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di imprese operanti nel settore finanziario sconteranno, a decorrere dal 16 luglio 2011 l'addizionale del 10% sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione

Cinque per mille per finalità paesaggistiche (art. 23, co. 46). — Il contribuente può destinare, a decorrere dal 2012, la quota del cinque per mille dell'IRPEF anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Codice fiscale (art. 23, co. 48-50). — Introdotto l'obbligo di indicare il codice fiscale anche negli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio.

Conciliazione giudiziale: scompare la fideiussione (art. 23, co. 19). — Scompare l'obbligo di garanzia sulle rate concordate per somme superiori a 50.000 euro in sede di conciliazione giudiziale. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della relativa sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Coefficienti di ammortamento (art. 23, co. 47). — In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è rivista la disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni

materiali e immateriali sulla base di criteri che prendono in considerazione attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

Contributo unificato (art. 37, co. 6). — Introdotta il contributo unificato anche per il processo tributario. Sono stati inoltre modificati gli importi dello stesso, pertanto sono:

- 37 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro;
- 85 euro per i processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro e per i processi di volontaria giurisdizione;
- 206 euro per i processi di valore superiore a 5.200 euro e fino a 26.000 euro;
- 450 euro per i processi di valore superiore a 26.000 euro e fino a 52.000 euro;
- 660 euro per i processi di valore superiore a 52.000 euro e fino a 260.000 euro;
- 1.056 euro per i processi di valore superiore a 260.000 euro e fino a 520.000 euro;
- 1.466 euro per i processi di valore superiore a 520.000 euro.

Peri i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a 242 euro. Per gli altri processi esecutivi è ridotto alla metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 il contributo dovuto è pari a 37 euro. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi è di 146 euro.

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, o per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.

Per i ricorsi principali ed incidentali dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il nuovo contributo è di:

- 30 euro per controversie di valore fino a 2.582,28 euro;
- 60 euro per controversie di valore superiore a 2.582,28 e fino a 5.000 euro;
- 120 euro per controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro;
- 250 euro per controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro;
- 500 euro per controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro;
- 1.500 euro per controversie di valore superiore a 200.000 euro.

Non si applica l'imposta di bollo ai processi tributari dove è prevista l'applicazione del contributo unificato.

Giustizia tributaria (art. 39, co. 1-8). — Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di contenzioso al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria. In sintesi:

- sono state rafforzate le cause di incompatibilità dei giudici tributari;
- è stata incrementata la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili nonché tra gli avvocati di Stato, in servizio o a riposo;
- è stata ridefinita la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

I giudici tributari potranno essere scelti non solo tra i magistrati ordinari, amministrativi e militari, ma anche tra i giudici contabili. Vengono poi definite in modo più puntuale e preciso le attività che risultano incompatibili con la funzione di componente della commissione tributaria. In particolare è stata estesa l'incompatibilità anche al rappresentante del contribuente, al rappresentante dell'ente impositore e delle società di riscossione. Infine è stata estesa l'incompatibilità anche quando le attività, ad esempio di consulenza, vengono svolte nei confronti dei contribuenti singoli.

Sono state poi introdotte anche limitazioni territoriali nello svolgimento della funzione di giudice qualora parenti o affini dello stesso svolgano attività professionali in ambito regionale o interregionale. In particolare viene previsto che non possono essere componenti di una commissione tributaria provinciale o regionale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali o esercitano la consulenza tributaria.

È stato inoltre stabilito che per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili.

Al fine di rendere più celere ed efficiente il processo tributario è stato stabilito che le comunicazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. L'indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Le modalità dovranno essere stabilite mediante apposito decreto.

Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (art. 24). —

È stata introdotta anche nel comparto giochi la liquidazione automatica per l'imposta unica dovuta sulle scommesse e i giochi a distanza. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà avvalersi delle procedure automatizzate per liquidare l'imposta nonché i relativi interessi e sanzioni. In mancanza di versamento le relative somme dovute, anche a titolo di interessi e sanzioni, saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo e le cartelle di pagamento dovranno essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuta l'imposta unica.

Irap: aumenti aliquota per le banche e le assicurazioni (art. 23, co. 5).

— È aumentata al 4,20% l'aliquota per coloro che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, al 4,65% l'aliquota Irap per le banche e le società finanziarie e per le imprese di assicurazione e al 5,90% per le imprese di assicura-

zione. Attualmente è del 3,9%. La maggiore aliquota si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011.

Liti fiscali pendenti (art. 39, co. 12). — Al fine di ridurre le pendenze giudiziarie, le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario, possono essere definite, con il pagamento delle somme determinate dall'art. 16 della L. 289/2002.

Per «liti pendenti» si intendono tutte le controversie nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione dell'Agenzia stessa, notificati al contribuente e da questi impugnato avanti gli organi competenti. Si intende in ogni caso, pendente la lite per la quale, alla data del 1 maggio 2011, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Sono escluse dalla definizione le controversie in cui sono coinvolti altri organi dell'Amministrazione pubblica. Tali somme devono essere versate in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011 e la domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti che possono essere così definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Gli uffici competenti sono tenuti a trasmettere alle commissioni tributarie, ai tribunali nonché alle corti di appello, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda per la definizione. Tali liti saranno sospese fino al 30 settembre 2012. Entro tale termine l'ufficio dovrà comunicare al competente organo giurisdizionale l'avvenuta estinzione della lite, in seguito all'accoglimento dell'istanza del contribuente, ovvero comunicare agli organi giurisdizionali e notificare al contribuente l'eventuale diniego della definizione.

Partite IVA inattive (art. 23, co. 22). — Il numero di partita IVA è revocato d'ufficio decorsi tre anni di inattività o di mancata presentazione della dichiarazione IVA. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. È possibile sanare la posizione con il versamento di 129 euro sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. In tale ipotesi deve essere presentata apposita comunicazione di cessazione dell'attività all'Agenzia delle entrate, nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Patto di stabilità (art. 20). — Modifiche e integrazioni alla disciplina sul patto di stabilità. Redistribuzione degli obiettivi del patto sulla base di nuovi criteri di virtuosità con aumento del concorso delle regioni e degli enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Prelievo unico erariale (art. 24, co. 17 e 18). — Nell'ipotesi in cui non sia leggibile il contatore degli apparecchi dia divertimento, in quanto i dati non sono stati memorizzati o non siano leggibili, l'importo forfettario giornaliero, attualmente pari a 280 euro, deve essere raddoppiato.

Privilegi per i crediti tributari (art. 23, co. 37-40). — Ampliato l'ambito di applicazione dei privilegi limitatamente alle somme iscritte a ruoli resi esecutivi nell'anno. Anche alle sanzioni in materia di imposte dirette viene attribuito il privilegio fin'ora previsto solo per l'IVA. I privilegi per i crediti tributari riguardanti le somme iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui l'agente della riscossione promuove l'esecuzione vengono estesi anche alle omme iscritte a ruolo in anni precedenti. Si verifica pertanto un'ampliamento dei crediti privilegiati nell'ambito delle procedure fallimentari.

Reclamo e mediazione : nuovi istituti deflattivi del contenzioso (art. 39, co. 9). — Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Il reclamo contiene una proposta di mediazione per l'ufficio e va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto.

Quando l'ufficio non accoglie il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, formula una proposta di mediazione avendo riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa.. La mediazione si perfeziona nei modi previsti per la conciliazione giudiziale.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Nelle controversie di cui sopra la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese sostenute per il suddetto reclamo.

Il reclamo non è presentabile per le controversie che riguardano recupero di somme in materia di aiuti di Stato.

Tali istituti trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2012, ossia con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dalla medesima data.

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27). — Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese a favore dei giovani o di coloro che perdono il lavoro è stato previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2012 si possa applicare il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, co. 96-117, L. 244/2007 per il periodo d'imposta in cui si inizia l'attività e per i quattro successivi. Tale regime trova applicazione anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Il regime di favore è consentito *esclusivamente* alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione
- l'hanno intrapresa successivamente al 31-12-2007.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista in una pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni;
- l'ammontare dei ricavi, realizzati nell'eventuale periodo precedente in cui era svolta l'attività da un altro soggetto, non sia superiore a 30.000 euro.

Coloro che per effetto delle disposizioni di cui sopra, pur avendo i requisiti di cui agli artt. da 96 e 99 della L. 244/2007 non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi, sono comunque esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni periodiche ai fini IVA, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

Riallineamento valori contabili per i beni immateriali (art. 23, co. 12).

— È prevista la possibilità, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% di cui all'art. 15, co. 10, d.l. 185/2008 (conv. in l. 2/2009), di affrancare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte a bilancio consolidato relativamente alla parte imputabile ad avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali. Tali disposizioni si applicano sia alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31-12-2010 sia in quelli precedenti. nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Riduzione agevolazioni per la famiglia (art. 40, co. 1ter). — I regimi di

esenzione, esclusione e favore fiscale previsti prevalentemente per le famiglie (ad esempio detrazioni figli a carico, interessi passivi sui mutui, spese mediche, lavoro dipendente etc) elencati nell'allegato Cbis del decreto sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014. Tale disposizione non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti fiscali ed assistenziali aventi ad oggetto il riordino della spesa sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

Rimborso spese procedure esecutive (art. 23, co. 32-36). — Il rimborso

spese per le procedure esecutive maturate a decorrere dal 2011 è svincolato dalla comunicazione di inesigibilità da parte dell'agente della riscossione e se ne prevede l'erogazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della richiesta ovvero, in caso di inadempimento dell'ente, mediante compensazione con il riscosso da riversare. Sono inoltre prorogati i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte degli agenti della riscossione.

Ripporto delle perdite (art. 23, co. 9). — Le perdite generate nel periodo d'imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo e nel limite massimo dell'80% del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono abbattere anche interamente l'imponibile degli anni successivi.

Ritenuta sugli interessi (art. 23, co. 1). — È introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, sulle somme corrisposte per finanziare altri interessi e altri proventi su obbligazioni emessi dai percettori. Tale ritenuta si applica a decorrere dal 6 luglio 2011. Se è presente una garanzia sui finanziamenti fruttiferi di tali interessi è dovuta l'imposta di registro nella misura dello 0,25%.

È prevista, inoltre, un'imposta sostitutiva del 6%, oltre agli interessi legali, da corrispondere sugli interessi già corrisposti. Tale imposta è sostitutiva anche dell'imposta di registro dovuta sull'atto di garanzia.

Sanzioni (art. 23, co. 29). — È previsto il pagamento di una sanzione ridotta, entro il termine di impugnazione, anche nel caso in cui l'ufficio ridetermina le nuove sanzioni accogliendo le ragioni esposte dal contribuente con apposite deduzioni. Dal 1° ottobre 2011 diventa obbligatoria l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo con atto contestuale all'accertamento.

Spesometro (art. 23, co. 41). — Gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, secondo modalità e termini stabiliti con apposito provvedimento.

Studi di settore (art. 23, co. 28). — È stato stabilito, a decorrere dall'anno 2012, che gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore. Eventuali integrazioni, che tengano conto dell'andamento dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori, devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore. Si applica la sanzione nella misura di 2.065 euro nel caso di omessa presentazione del modello per gli studi di settore. Se vi è infedele dichiarazione, invece, la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta è aumentata del 50%. L'ufficio può inoltre procedere ad accertamento induttivo nell'ipotesi in cui a seguito di omessa o infedele indicazione dei dati indicati nei modelli per gli studi o di indicazione di cause di esclusione non sussistenti si accerti comunque un maggior reddito che sia superiore almeno del 10% rispetto al reddito dichiarato.

Venture capital (art. 31). - Vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai «Fondi di Venture Capital», o redditi di capitale come proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di più soggetti, di masse patrimoniali. Si tratta di fondi comuni di investimento armonizzati UE, vale a dire SICAV di tipo aperto che investono prevalentemente in strumenti finanziari quotati e che investono almeno il 75% dei

capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, costituzione e avvio dell'attività.

2. La L. 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del D.L 13 agosto 2011, n. 138 (cd. Manovra bis)

Con la L. 148/2011 è stato convertito — dopo un *iter* breve ma molto tortuoso — il D.L. 138/2011 (cd. *Manovra bis*) con il quale il Governo ha messo le basi per pareggiare i conti di bilancio. La manovra incide fortemente sulle risorse del Paese colpendo un po' tutti: enti locali, dipendenti della pubblica amministrazione, super ricchi, società che operano nel settore energetico, società di comodo, parlamentari, tutti i consumatori indipendentemente dal reddito, immigrati.

Accertamento: partecipazione dei Comuni (art. 1, co. 12bis-12quater). — Si incentiva la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento mediante l'attribuzione agli stessi dell'intero ammontare del maggior gettito ottenuto a seguito del loro intervento nell'attività di accertamento. Con apposito d.P.C.M verranno determinati i criteri e le modalità di pubblicazione sul sito dei comuni dei dati relativi alle dichiarazioni con riferimento a determinate categorie di contribuenti o particolari tipologie di reddito.

Addizionali IRPEF (art. 1, co. 9-11). — È stato spostato al 2012 il termine a decorrere dal quale ciascuna regione può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Cessa, invece, dal 2012 il potere dei Comuni di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. I Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli della legge statale.

Capital gain (art. 2, co. 28-34). — Stabilita al 20% la nuova aliquota dell'imposta sostitutiva che colpisce le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate, titoli, certificati di massa, valute oggetto di cessione a termine, metalli preziosi, e quote di organismi di investimento. Tale disposizione scatta per i capital gain realizzati dall'1-1-2012. Le plusvalenze sui titoli di Stato si computano nella misura del 62,5%. Le minusvalenze si dedurranno dalle relative plusvalenze future limitatamente al 62,5% anziché al 100%. Resta fermo il limite quinquennale per il riporto.

Commissioni tributarie: cause di incompatibilità (art. 2, co. 35septies). — L'incompatibilità per coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli che consentono l'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se tali soggetti svolgono attività di consulenza o assistenza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario. Non possono, inoltre, essere componenti delle commissioni tributarie i parenti entro il secondo grado, e non più terzo come previsto dalla precedente disciplina, di coloro che, iscritti

in albi professionali esercitano le attività di consulenza o assistenza tributaria.

Condoni e sanatorie (art. 2, co. 5bis-5ter). — L'Agenzia delle entrate ed Equitalia possono intervenire coattivamente per il recupero delle somme, e relativi interessi, riguardanti i condoni e sanatorie di cui alla L. 289/2002. In caso di mancato pagamento delle suddette somme entro il 31 dicembre 2011, si applica una sanzione del 50% delle stesse e il contribuente sarà sottoposto a controllo per tutti i periodi d'imposta successivi a quelli condonati. È prevista, infine, una proroga di un anno dei termini per l'accertamento ai fini IVA pendenti alla data del 31-12-2011 per coloro che hanno fruito del condono *ex lege* 289.

Contributo di solidarietà (art. 2, co. 1bis). — Viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo sia superiore a 300 mila euro lordi annui. Il contributo, pari al 3% della parte che eccede i 300 mila euro, si applica dall'1-1-2011 al 31-12-2013.

Contributo unificato (art. 2, co. 2). — Elevato a 1.500 euro (il precedente importo era di 1.466 euro) l'importo del contributo unificato dovuto nel processo tributario in caso di omissione della dichiarazione sul valore della controversia. Fissato, invece, a 120 euro la misura del contributo dovuto per le controversie di valore indeterminabile.

Cooperative: riduzione delle agevolazioni (art. 2, co. 36bis-36quater). — Sono ridotte le agevolazioni a favore delle cooperative con particolare riferimento alle somme destinate a riserve indivisibili. È prevista, inoltre, la partecipazione alla formazione della base imponibile del 10% degli utili netti annuali prima completamente esclusi.

Detrazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio (art. 2, co. 12bis e 12ter). — Le detrazioni sostenute per la ristrutturazione degli immobili di cui all'art. 1, co. 7 della L. 449/97, non utilizzate in tutto o in parte, possono essere fruito anche dal venditore e non solo, come accadeva con la vecchia normativa, trasferite all'acquirente.

Elusione fiscale (art. 2, co. 36terdecis-36duodevicies). — Viene sottoposta a tassazione la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari al fine di far emergere quei beni che sono fittiziamente intestati alla società ma che in realtà vengono utilizzate da altri. È prevista, inoltre, l'indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in uso a soci o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato.

Evasione fiscale (art. 2, co. 36vicies semel e 36vicies bis). — Viene abbassata la soglia dell'imposta evasa ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali così da scoraggiare l'evasione, così come viene stabilito il limite di 3 milioni di euro di imposta evasa o non versata al di sopra della quale non trova applicazione dell'istituto della sospensione della pena.

Imprese, artisti e professionisti di piccole-medio dimensioni (art. 2, co. 36vicies bis). — Riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro e che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante a condizione che nelle dichiarazioni sui redditi e IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta.

IVA: aliquota al 21% (art. 2, co. 2bis). — Aumentata dal 20 al 21% l'aliquota ordinaria dell'IVA. L'aumento si applica alle operazioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Organismi di investimento collettivo (art. 2, co. 15). — Gli organismi di investimento collettivo, con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, non sono soggetti alle imposte sul reddito.

Processo tributario (art. 2, co. 35quater). — È prevista l'indicazione nel ricorso anche dell'indirizzo della posta elettronica certificata (PEC) la cui mancanza, tuttavia, non costituisce causa di inammissibilità del ricorso stesso. Il ricorrente, inoltre, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione della parti, del difensore, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Redditi di capitale (art. 2, co. 6-27). — Sui redditi derivanti da contratti sottoscritti fino al 31-12-2011 si applica l'aliquota del 12,5% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31-12-2011. Viene applicata invece la ritenuta del 20% sugli interessi di obbligazioni, titoli similari e cambiali, sui dividendi di partecipazioni non qualificate e sugli interessi bancari.

In tal modo è in sostanza uniformata al 20% la misura della tassazione delle rendite finanziarie che sostituisce quella attuale del 27% sugli interessi sui depositi e conti correnti bancari e quella del 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. La nuova misura scatta sui proventi realizzati a decorrere dall'1-1-2012.

Riduzione dei regime di esenzione fiscale (art. 1, co. 6). — I regimi di esenzione ed esclusione fiscale saranno ridotti del 5% a decorrere dal 2012 (e non più dal 2013) e del 20% a decorrere dal 2013 (e non più dal 2014). Si chiarisce che tale norma non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto i regimi di esclusione e riduzione di cui sopra. In alternativa, inoltre, a tali riduzioni può essere prevista, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote IRPEF.

Robin hood tax (art. 7). — L'addizionale IRES si applicherà nella misura del 10,5% (prima era del 6,5%) ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di

euro (prima si parlava di 25 milioni) e un reddito imponibile superiore al milione di euro. L'addizionale si applicherà, inoltre, anche ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare fotovoltaica o eolica.

Società di comodo (art. 2, co. 36quinquies-36duodecies). — Maggiorata di 10,5 punti l'IRES per le società di comodo. Sono considerate tali anche le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi nonché le società che siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato sulla base dell'art. 30, co. 3, L. 724/94.

Studi di settore (art. 2, co. 35). — Stretta anche sui presupposti richiesti affinché il contribuente, congruo agli studi di settore, non sia sottoposto ad accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

Trasferimenti di denaro all'estero (art. 2, co. 35octies). — Istituita una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è pari al 2% dell'importo trasferito per ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. Sono esenti dall'imposta i soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.